

ORIENTAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO AL NUMERO MASSIMO DI INCARICHI CHE POSSONO RICOPRIRE GLI AMMINISTRATORI DI ENAV S.P.A.

Premessa

In linea con quanto raccomandato dal Codice di Corporate Governance, in data 21 dicembre 2021, il Consiglio di Amministrazione di ENAV S.p.A. (“**ENAV**” o la “**Società**”) ha espresso il seguente orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco considerato compatibile con un efficace e diligente svolgimento dell’incarico di amministratore della Società.

Articolo 1

Gli amministratori di ENAV accettano la carica e la mantengono quando ritengono di potere dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, tenendo conto sia dell’impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo nelle seguenti società (le “**Società Rilevanti**”):

- (i) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri (“**Società Quotate**”);
- (ii) le altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati che operano nei settori finanziario, bancario o assicurativo ovvero che abbiano un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/o ricavi superiori a Euro 1.700 milioni in base all’ultimo bilancio approvato

Articolo 2

2.1 Gli incarichi rivestiti da ciascun amministratore di ENAV negli organi di amministrazione e/o di controllo di Società Rilevanti dovrebbero avere un “peso” complessivo non superiore a 20, determinato sulla base dei criteri di seguito definiti.

2.2 Per gli amministratori esecutivi di ENAV con specifiche deleghe di gestione, il “peso” degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e di controllo in Società Rilevanti è determinato come segue:

- a) non è consentito rivestire alcun incarico di amministratore delegato in Società Rilevanti;

- b) a ciascun incarico di amministratore esecutivo, diverso da quello di amministratore delegato, in Società Quotate, è attribuito un “peso” pari a 12;
- c) a ciascun incarico di amministratore esecutivo, diverso da quello di amministratore delegato, in Società Non Quotate, è attribuito un “peso” pari a 10;
- d) a ciascun incarico di amministratore non esecutivo e/o di sindaco effettivo in Società Quotate, tale da comportare un impegno medio superiore a 8 giorni al mese, è attribuito un “peso” pari a 8;
- e) a ciascun incarico di amministratore non esecutivo e/o di sindaco effettivo in Società Quotate, tale da comportare un impegno medio compreso tra un massimo di 8 e un minimo di 4 giorni al mese, è attribuito un “peso” pari a 6;
- f) a ciascun incarico di amministratore non esecutivo e/o di sindaco effettivo in Società Quotate, tale da comportare un impegno medio non superiore a 3 giorni al mese, è attribuito un “peso” pari a 4;
- g) a ciascun incarico di amministratore non esecutivo e/o di sindaco effettivo in Società Non Quotate, tale da comportare un impegno medio superiore a 8 giorni al mese, è attribuito un “peso” pari a 6;
- h) a ciascun incarico di amministratore non esecutivo e/o di sindaco effettivo in Società Non Quotate, tale da comportare un impegno medio compreso tra un massimo di 8 e un minimo di 4 giorni al mese, è attribuito un “peso” pari a 4;
- i) a ciascun incarico di amministratore non esecutivo e/o di sindaco effettivo in Società Non Quotate, tale da comportare un impegno medio non superiore a 3 giorni al mese, è attribuito un “peso” pari a 2.

2.3 All'amministratore delegato (*chief executive officer*) di ENAV non è consentito ricoprire la carica di amministratore di un altro emittente, non appartenente al medesimo gruppo, di cui sia amministratore delegato (*chief executive officer*) un amministratore di ENAV.

2.4 Per gli amministratori non esecutivi di ENAV il “peso” degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e di controllo in Società Quotate è determinato come segue:

- a) a ciascun incarico di amministratore esecutivo in Società Quotate è attribuito un “peso” pari a 6;

- b) a ciascun incarico di amministratore esecutivo in Società Non Quotate è attribuito un “peso” pari a 5;
- c) a ciascun incarico di amministratore non esecutivo e/o di sindaco effettivo in Società Quotate, tale da comportare un impegno medio superiore a 8 giorni al mese, è attribuito un “peso” pari a 5;
- d) a ciascun incarico di amministratore non esecutivo e/o di sindaco effettivo in Società Quotate, tale da comportare un impegno medio compreso tra un massimo di 8 e un minimo di 4 giorni al mese, è attribuito un “peso” pari a 4;
- e) a ciascun incarico di amministratore non esecutivo e/o di sindaco effettivo in Società Quotate, tale da comportare un impegno medio non superiore a 3 giorni al mese, è attribuito un “peso” pari a 3;
- f) a ciascun incarico di amministratore non esecutivo e/o di sindaco effettivo in Società Non Quotate, tale da comportare un impegno medio superiore a 8 giorni al mese, è attribuito un “peso” pari a 4;
- g) a ciascun incarico di amministratore non esecutivo e/o di sindaco effettivo in Società Non Quotate, tale da comportare un impegno medio compreso tra un massimo di 8 e un minimo di 4 giorni al mese, è attribuito un “peso” pari a 3;
- h) a ciascun incarico di amministratore non esecutivo e/o di sindaco effettivo in Società Non Quotate, tale da comportare un impegno medio non superiore a 3 giorni al mese, è attribuito un “peso” pari a 2.

2.5 Agli amministratori non esecutivi di ENAV non è consentito rivestire alcun incarico di amministratore delegato (*chief executive officer*) di un altro emittente, non appartenente al medesimo gruppo, di cui l’amministratore delegato (*chief executive officer*) di ENAV sia amministratore.

2.6 Quando gli amministratori non esecutivi di ENAV siano anche membri di uno o più comitati istituiti all’interno del Consiglio di Amministrazione della Società, i limiti di cui al precedente art. 2.4 si intendono aumentati di un’unità.

2.7 Sono esclusi dai limiti di cui al presente art. 2 gli incarichi eventualmente ricoperti dagli amministratori nelle società controllate, direttamente e/o indirettamente, ovvero collegate a ENAV.

Articolo 3

- 3.1 Gli amministratori di ENAV informano la struttura Legal, Corporate Affairs and Governance degli incarichi di componente degli organi di amministrazione e controllo ricoperti in Società Rilevanti all'atto dell'accettazione della carica e in occasione di ciascuna variazione intervenuta, indicando altresì l'impegno medio mensile richiesto.
- 3.2 Il Consiglio di Amministrazione di ENAV, sulla base delle informazioni ricevute da ciascun amministratore, rileva e rende note nella relazione di *corporate governance* le ulteriori cariche ricoperte dagli amministratori di ENAV nelle Società Rilevanti.
- 3.3 In caso di superamento dei limiti indicati al precedente art. 2, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse di ENAV e invita l'amministratore ad assumere le conseguenti decisioni.
- 3.4 Il Consiglio di Amministrazione di ENAV si riserva la facoltà di accordare deroghe motivate ai predetti limiti, anche in ragione delle caratteristiche e della complessità dell'incarico.